SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 settembre 1992, n. 562.

Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante: «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, di riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante norme di integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 9 e l'art. 16, comma 3, della citata legge n. 166/1992, che prevedono rispettivamente che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengano dettate norme per le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel predetto ruolo nazionale nonché per la disciplina della relativa prova di idoneità; per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi; per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle predette norme;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 890031 del 5 agosto 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

MODALITÀ DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO NAZIONALE

Art. 1.

Presentazione - Requisiti

1. La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/C - 00187 Roma (vedi schema semplificativo - Allegato *A*).

2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

cittadinanza;

residenza;

codice fiscale;

godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 166/1992;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di godimento dei diritti politici;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992;

e) fotocopia autenticata del titolo di studio.

I certificati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione:

f) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;

g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 177, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166».

5. Nel caso in cui il richiedente dichiari nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti:

fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;

certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni;

dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PROVA DI IDONEITÀ

Art. 2.

Composizione e nomina commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è composta da:

a) tre dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale;

c) un rappresentante delle imprese di assicurazione,

d) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia effettivamente insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due impiegati della Direzione generale delle assicurazioni private con la qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.

3. I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice-presidente.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.

Art. 3.

Compensi della commissione d'esame

1. Ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto lo stesso trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per i componenti la commissione d'esame dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

2. Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali di livello *C*, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

3. La relativa spesa graverà sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

Sessioni di esame

1. Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione di esame, ai fini della prova di idoneità prevista dalla lettera *e)* dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Art. 5.

Modalità della domanda - Requisiti di ammissione

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) essere munito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico oppure di laurea ovvero, in mancanza, essere in possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato dal relativo provvedimento ministeriale.

4. Sono diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico i seguenti:

DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA

Maturità tecnica commerciale:

indirizzo amministrativo;

indirizzo mercantile;

indirizzo programmatori;

commercio con l'estero;

amministrazione industriale.

Maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Maturità tecnica femminile:

indirizzo generale;

econome dietiste;

dirigenti di comunità.

Maturità tecnica per il turismo.

Maturità tecnica per geometri.

Maturità tecnica agraria:

indirizzo generale;

viticoltura ed enologia.

Maturità tecnica nautica:

capitani;

macchinisti;

costruttori navali.

Maturità tecnica industriale:

arti fotografiche;

arti grafiche;

chimica conciaria;

chimica industriale;

chimica nucleare;

confezione industriale;

costruzioni aeronautiche;

cronometria;

disegno di tessuti;

edilizia;

elettronica industriale;

elettrotecnica;

energia nucleare;

fisica industriale;
industria cartaria;
industria cerealicola;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
industria ottica;
industria tessile;
industria tintoria;
informatica;
maglieria;
materie plastiche;
meccanica;
meccanica di precisione;
metallurgia;
tecnologie alimentari;
telecomunicazioni;
termotecnica.

Maturità tecnica aeronautica:
indirizzo navigazione aerea;
indirizzo assistenza alla navigazione aerea.

Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici.

Diplomi relativi alla sperimentazione «Ergon».

Diplomi di maturità professionale:
analisi contabile;
operatore commerciale;
analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale;
tecnico delle industrie meccaniche.

Diplomi di maturità Progetto 92 del settore economico-aziendale.

5. Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare:

cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

titolo di studio posseduto; istituto tecnico o professionale o università degli studi presso i quali è stato conseguito; eventuale specializzazione e relativa data di conseguimento;

domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico;

data e firma.

6. Inoltre i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente decreto.

7. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essre legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

8. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

Art. 6.

Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta si svolge a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame.

3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di una relazione tecnica o di un questionario di domande intesi ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.

5. Il candidato ha facoltà di scegliere tra due tracce di relazioni tecniche o due questionari di domande attinenti all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

6. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della prova.

7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

8. Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Alla prova orale, che si svolgerà del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi, se trattasi di questionario, o non inferiore a sei decimi, se relazione tecnica.

10. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

13. A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

Programmi e materie di esame

1. Per i periti assicurativi il programma d'esame verte su nozioni giuridiche e materie tecniche.

In particolare le nozioni giuridiche riguardano:

1) elementi di diritto e di procedura civile e penale;

2) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;

3) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

Le materie tecniche concernono:

1) elementi di fisica e di meccanica;

2) elementi di topografia e di fotogrammetria;

3) veicoli a motore e natanti;

4) elementi di estimo

2. I candidati all'esame devono fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

NOZIONI GIURIDICHE

1) *Elementi di diritto e di procedura civile e penale:*

a) definizione di responsabilità;

b) nesso causale;

c) regime della prova,

d) consulenza tecnica e perizia.

2) *Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:*

a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);

b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti: (legge n. 990/1969 e successive modifiche);

c) assicurazione contro i danni: r.c. auto, furto e incendio.

d) convenzione indennizzo diretto; accordo terzi estranei: accordo tamponamenti multipli.

3) *Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e della navigazione).*

MATERIE TECNICHE

1) *Elementi di fisica e di meccanica:*

a) Elementi di meccanica dei corpi rigidi.

unità di misura;

forza e massa;

lavoro e potenza,

energia cinetica;

composizione, scomposizione ed equilibrio delle forze;

baricentri;

momenti d'inerzia, centrifughi e centripeti;

cinematica:

moto di un corpo rigido, moto relativo,

dinamica del corpo rigido;

urti,

attriti;

aderenza;

durezza.

b) Elementi di termometria e calorimetria:

calore e temperatura;

dilatazione termica;

isolamento termico nei veicoli.

c) Materiali e loro proprietà:

resistenza dei materiali;

sollecitazioni semplici e composte;

carico di rottura, di sicurezza e di fatica;

nozioni di tecnologia: materiali metallici e non metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe, materie plastiche, vernici, trattamenti termici, saldature, strumenti di misura e di controllo.

d) Elementi di fluidodinamica:

lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

e) Elementi di elettrotecnica e di elettronica

unità di misura;

correnti elettriche (continue ed alternate),

legge di OHM;

forze elettromotrici in un circuito semplice,

condensatori, pile ed accumulatori;

classificazione delle macchine elettriche,

nozioni generali di elettronica.

2) *Elementi di topografia e di fotogrammetria:*

a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento del sinistro stradale e nautico,

b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici di un sinistro: metodologie e attrezzature

3) *Veicoli a motore e natanti*

a) parti strutturali dei veicoli a motore. nomenclatura;

b) motori con alimentazione a benzina; a metano, a gas; motori Diesel, motori elettrici;

c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;

d) componenti non funzionali al movimento;

e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni e i controlli;

g) generalità sulle costruzioni nautiche: materiali in uso;

h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati;

i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto;

l) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione.

4) *Elementi di estimo:*

a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: stima per differenza di valori; con il metodo sintetico a corpo; analitica; attraverso il calcolo del valore di realizzo del relitto;

b) prontuari dei tempi per le riparazioni;

c) metodi per la determinazione costo orario mano d'opera;

d) analisi di un incidente stradale e di un incidente nautico;

e) perizia estimativa: redazione e considerazioni;

f) stima dei danni da furto e da incendio;

g) fermo tecnico;

h) criteri di elaborazione delle stime dei danni ad imbarcazioni da diporto.

Art. 8.

Parere della commissione nazionale

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all'art. 7 della legge n. 166/1992, esprime parere in merito all'individuazione delle materie e degli argomenti, di cui al precedente art. 7. che di volta in volta formeranno oggetto del programma di esame per la prova di idoneità.

Capo III

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 9.

Costituzione della commissione nazionale

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è costituita quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono nominati i componenti ed i segretari della predetta commissione nazionale.

3. In sede di prima applicazione, relativamente alla nomina dei quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, previsti all'art. 7, comma 2, punto *e)*, della citata legge n. 166/1992, si provvede, con il decreto ministeriale di cui al comma precedente, individuando i predetti componenti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con il predetto requisito.

Art. 10.

Funzionamento della commissione nazionale

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richieda almeno la metà dei componenti.

2. Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente può affidare ad uno o più componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa.

3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessità o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.

4. L'ordine del giorno della riunione è comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione. Nell'ipotesi di convocazione in via di necessità o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

5. I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 166/1992, e possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.

10. La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992. Il termine per la conclusione del predetto procedimento è determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.

Art. 11.

Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali

1. Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, costituite ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono istituite presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano le funzioni attribuite ad esse dalla predetta legge.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, il presidente di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina per il primo triennio, dei componenti la commissione provinciale per i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 166/1992. Il presidente è tenuto a dare avviso dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresì i nominativi dei componenti e le eventuali variazioni, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private - Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

3. Le commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richiedano almeno tre componenti.

4. Per il funzionamento delle commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, punti 2-3-4, del presente regolamento.

5. In sede di rinnovo, i componenti delle commissioni provinciali possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza: in mancanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992, entro un mese dalla scadenza. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella presenza di almeno tre componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

Presentazione della domanda - Art. 16, comma 1 Modalità e requisiti

1. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneità ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificativo - allegato *B)*

2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

cittadinanza;

residenza;

codice fiscale;

godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 166/1992;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di godimento dei diritti civili;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992.

I certificati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;

e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;

f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

g) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;

h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'uffico del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166».

Art. 13.

Presentazione della domanda - Art. 16, comma 2
Modalità e requisiti

1. Gli aventi titolo a partecipare alla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, devono presentare in carta legale domanda di ammissione alla predetta prova, che sarà regolamentata con successivo decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento (vedi schema semplificativo - allegato *C)*

2. La domanda di ammissione alla prova, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

cittadinanza;

residenza;

codice fiscale;

godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 166/1992;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

b) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dall'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Termini del procedimento

1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di ammissione alla prova di idoneità, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, l'esistenza del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneità.

Art. 15.

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste ai capi I, II e IV del presente regolamento, è la divisione VI della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cui è stata affidata la tenuta del predetto ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Registro n. 18 Industria, foglio n. 134

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/*c* - 00187 ROMA

Il sottoscritto.. (cognome e nome), nato a .... il ...., residente in .... (c.a.p.), via ...., in possesso del titolo di studio di... ...., codice fiscale n. ...., operante in .... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di .... (eventuale), chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano (o di rientrare in uno dei casi previsti dalla lettera *a)* dell'art. 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 166);

b) di godere dei diritti civili;

c) di essere residente in ...., via ...., c.a.p. ....;

d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *c)* dell'art. 5 della legge n. 166/92;

e) di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico di .... (o di laurea in...);

f) di aver superato la prova di idoneità prevista alla lettera *e)*, primo comma, dell'art. 5 della legge n. 166/92 nella sessione .... (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste dalla stessa lettera *e)*, primo comma, dell'art. 5 della legge).

A dimostrazione di quanto sopra allega alla presenta:

1) certificato di godimento dei diritti civili;

2) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

3) certificato del casellario giudiziario generale;

4) fotocopia autenticata del titolo di studio;

5) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, rilasciata dalla prefettura competente;

6) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, effettuato all'ufficio del registro di Roma (direttamente o) mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166»;

7) dichiarazione sottoscritta dove risulta che ottenuta l'iscrizione nel ruolo, non svolge attività di agente o mediatore di assicurazione ne di riparatore di veicoli e di natanti né ha in corso rapporti di lavoro dipendente;

8) in alternativa all'idoneità conseguita nell esame per l'iscrizione al ruolo (punto *f*), presenta i seguenti documenti:

fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;

certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulta l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni;

dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/92, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, e che indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;

dichiarazione rilasciata, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92.

Data..................................

Firma autenticata

....

ALLEGATO *B*

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/*c* - 00187 ROMA

Il sottoscritto.. (cognome e nome), nato a .... il ...., residente in .... (c.a.p.), via ...., codice fiscale n. ...., operante in .... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di .... (eventuale), chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge n. 166/1992.

Dichiara altresì di aver esercitato con continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti il 13 marzo 1992.

Allega pertanto alla domanda:

a) certificato di godimento dei diritti civili;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

d) dichiarazione sottoscritta che attesta che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi è alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992;

e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, rilasciata dalla Prefettura competente;

f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 14 marzo 1992 e che indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;

g) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento, quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;

h) ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003.

Data, ...

Firma autenticata

....

ALLEGATO C

Schema di domanda in carta legale per la partecipazione alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 ROMA

Il sottoscritto.. (cognome e nome), nato a ...., il ...., residente in .... (c.a.p.), via ...., codice fiscale n.., operante in .... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di .... (eventuale), chiede di essere ammesso ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 166/1992, che verrà indetta con successivo decreto ministeriale.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge n. 166/1992.

Dichiara altresì di aver esercitato con continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni precedenti la data del 13 marzo 1992.

Allega pertanto alla presente:

a) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/92, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;

b) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992.

Data, ...

Firma autenticata

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, è stato pubblicato nei supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1959.

— Il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, concernente l'esercizio sulle assicurazioni private è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1925.

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1970.

— La legge 26 febbraio 1977, n. 39, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1977.

— La legge 13 aprile 1977, n. 114, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977.

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1983.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991.

— La legge 17 febbraio 1992, n. 166, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1992.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: «Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 166/1992 è il seguente.

«Art. 9. — Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle commissioni provinciali di cui all'art. 8».

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

Note all'art. 1

— Il testo della lettera *c)* dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente. «*c)* non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente.

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 166/1992 è il seguente «2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo ne essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale».

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-*sexies* nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203.

«Art. 10-*sexies* — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci, se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nei casi di urgenza in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza e del loro rinnovo

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali:

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire:

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione di servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire:

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta: trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

— La tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è stata sostituita dalla nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992. Il n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 riguarda la tassa dovuta per l'iscrizione in albi, ruoli ed elenchi, riguardanti l'esercizio delle professioni. Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi bisogna fare ora riferimento all'art. 74 della nuova tariffa, del seguente tenore: «1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, n. 166): tassa per l'iscrizione e annuale L. 150.000».

— Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e il seguente: «4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 ai sensi del n. 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all ufficio del registro di Roma».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— La legge del 18 dicembre 1973, n. 836, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973 e reca «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Nota all'art. 4:

— Il testo della lettera *e)* dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: «*e)* abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 12 agosto 1957 e reca «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo della legge n. 990 1969 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 7 (*Commissione nazionale per i periti assicurativi*). — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede:

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominativi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istituire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dei commi 2 e 3 nonché del punto *e)* del predetto comma 2 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 12. — 1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni».

Nota all'art. 11:

— Il comma 2, compresa la lettera *c)*, dell'art. 8 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Note all'art. 12:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera *c)* del comma 2 e del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 55/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.

— Per la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera *c)* dell'art. 5 della legge n. 166/1992, dell'art. 20 della legge n. 15/1968, dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 5 (*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo*). — 1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni,

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

c) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera *b)*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

— Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

Per il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

93G0074

DECRETO 30 dicembre 1992.

Disciplina relativa alla gestione delle scorte di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee e del 20 dicembre 1968, n. 68/414;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 19 di detta legge;

Tenuto conto che il Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, nel periodo di applicazione del decreto ministeriale n. 15347 in data 4 marzo 1992 non ha riscontrato carenze di prodotti di categoria *B* e *C* per le quali anzi si sono evidenziate giacenze tali da garantire un sicuro e pronto impiego di detti prodotti nell'interesse del Paese;

Ritenuto di dover comunque assicurare la prosecuzione sperimentale del decreto ministeriale n. 15347 del 4 marzo 1992 anche per l'anno 1993 per i soli prodotti di categoria *A*;

Decreta:

Art. 1.

La conversione delle scorte di prodotti finiti in greggio e/o semilavorati può essere effettuata nella misura massima del 40% dell'obbligo per i prodotti di categoria *A* e *B* e nella misura massima del 50% dell'obbligo per prodotti di categoria *C*, secondo il fattore di conversione annualmente fissato dal Ministero dell'industria e riportato nel decreto di imposizione delle scorte.

Art. 2.

Le raffinerie e i depositi doganali/SIF che immettono al consumo prodotti petroliferi finiti nel territorio nazionale possono convertire quota parte delle proprie scorte-prodotti in greggio secondo i criteri fissati dall'art. 1 e possono altresì trasferire tali quote di greggio e/o semilavorati presso altri impianti di raffinazione e/o presso depositi doganali abilitati allo stoccaggio di tali prodotti, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 annullano e sostituiscono per l'anno 1993 quelle previste nel decreto ministeriale 24 luglio 1987, art. 3, comma 4.

Art. 4.

Ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di scorta non sono possibili trasferimenti di singole partite di prodotti finiti che siano inferiori a tonnellate 50 per i prodotti finiti.

Art. 5.

A decorrere dalla data del presente decreto, e per tutto l'anno 1993, presso ciascuna struttura situata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria ed assoggettata ad un obbligo di scorta di prodotti finiti derivante dalle immissioni sul mercato interno, non è consentito, senza l'esplicita autorizzazione prevista dal successivo art. 7, il trasferimento delle scorte di prodotti finiti di categoria *A* in misura superiore al 60% dell'obbligo di scorta di detta categoria, al di fuori dell'area costituita dalle regioni sopra indicate.

Art. 6.

Per gli impianti di raffinazione presenti nell'area costituita dalle citate regioni le disposizioni di cui al precedente art. 5 si applicano ai prodotti residui dalla conversione prodotti/greggio.

Art. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare singoli impianti, sentito il Comitato, a trasferire al di fuori dell'area di cui all'art. 5, scorte di

prodotti finiti della categoria *A*, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, purché sia salvaguardata la disponibilità globale nell'ambito dell'area stessa, di una scorta pari ad almeno il 40% dell'obbligo dei prodotti della stessa categoria in detta area.

Art. 8.

I trasferimenti dell'area predetta degli obblighi di scorta dei prodotti di categoria *A* che si rendessero necessari per motivi particolari e per periodi di tempo limitati e comunque non superiori a mesi sei potranno essere assentiti in deroga, direttamente dalla Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con procedura d'urgenza.

Art. 9.

Restano in vigore tutte le disposizioni non in contrasto o non incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità per l'anno 1993.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GUARINO

93A0689

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 dicembre 1992.

Revoca del contributo concesso alla Intertour S.r.l. per la realizzazione del progetto «Cala Corvino».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Puglia» registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, foglio n. 315;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Intertour S.r.l. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Cala Corvino»;

Vista la nota del 2 dicembre 1992 con la quale la regione Puglia ha reso noto che il concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1

È revocato il contributo concesso alla Intertour S.r.l. per la realizzazione del progetto «Cala Corvino», di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: BONIVER

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 10

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE PUGLIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Bari					
Monopoli	Cala Corvino Limitatamente alla seg. opera - stralcio	Intertour S.r.l.	2.250	691	36,3

93A0690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1993

Determinazione dell'ammontare dei contributi per le ispezioni ordinarie alle società cooperative e delle modalità di accertamento e di riscossione degli stessi per il biennio 1993-94.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29 marzo 1989, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione, per il biennio 1993-94, della misura del contributo anzidetto;

Sentito ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie verrà corrisposto, per il biennio 1993-94, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la riscossione, delle modalità di versamento dei contributi di pertinenza del Ministero che verranno versati presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

In tal senso deve ritenersi modificato l'art. 7 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973.

Per il biennio cui si riferisce il presente decreto il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla scadenza di detto termine decorrerà quello previsto dall'art. 5 del citato decreto.

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000: L. 350.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a mille o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000: L. 900.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000: L. 1.800.000;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000: L. 3.000.000.

Art. 2.

I contributi così determinati verranno aumentati del 20% per quegli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi delle leggi 8 novembre 1991, n. 381 (art. 3) e 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 15).

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.

Art. 4.

L'ammontare dei contributi come sopra determinato verrà ridotto del 50% per le cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5.

Ai sensi della circolare n. 59 del 9 ottobre 1953 nel caso in cui l'ente rientra in una delle categorie sopraelencate per quanto concerne il numero dei soci ed in una diversa per quanto concerne il capitale sociale o il fatturato, viene applicato il contributo relativo alla categoria per la quale esso è determinato nella misura più elevata.

Art. 6.

Nei confronti delle società cooperative che ritardano od omettono il pagamento verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal senso deve ritenersi modificato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A0688

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 gennaio 1993.

Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per la richiesta di nuove concessioni e per l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989;

Visti i decreti interministeriali 25 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1990 e 10 aprile 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1991;

Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha preso in esame la possibilità di elaborare una norma tecnica europea per apparati di debole potenza di cui al punto 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica;

Considerata altresì la necessità di armonizzare l'utilizzo degli apparati con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale, appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni P.T.);

Riconosciuta l'opportunità di consentire fino a nuova regolamentazione agli utilizzatori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza la richiesta di nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al decreto interministeriale 15 luglio 1977, nonché a quanto previsto al secondo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Riconosciuta altresì l'opportunità di accordare fino a nuova regolamentazione agli utilizzatori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti, già muniti del prescritto atto di concessione, la proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 sono prorogate fino a nuova regolamentazione.

Roma, 22 gennaio 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

93A0691

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 gennaio 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 16,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 28,25% a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A0705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1993.

Disciplina delle comunicazioni concernenti operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati effettuate dallo stesso soggetto emittente o da società del gruppo. (Deliberazione n. 6761).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157;

Visti gli articoli 13 e 24, comma 1, del regolamento approvato con propria delibera n. 5553 del 14 novembre 1991;

Delibera:

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari diversi dalle obbligazioni non convertibili quotati in borsa, ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto o nei mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono informare la Consob delle operazioni di compravendita a termine fermo e a premio aventi ad oggetto tali valori mobiliari o diritti di opzione ad essi relativi nonché valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei suddetti mercati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere detti valori mobiliari:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;

b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.

2. Ai fini della presente delibera, si considerano appartenenti al gruppo cui appartengono emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati di cui al paragrafo 1 i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati

dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Non devono essere comunicate alla Consob a norma della presente delibera:

a) le operazioni effettuate tra i soggetti di cui al paragrafo 1 fuori dai mercati ivi indicati;

b) le operazioni di acquisto o di sottoscrizione effettuate esercitando diritti di acquisto o di sottoscrizione, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da valori mobiliari di proprietà;

c) le operazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ritirare o consegnare rinveniente da precedenti operazioni di compravendita a termine a premio.

4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate in ciascuna giornata, devono inviare alla Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni di cui agli schemi *A* e *B* allegati alla presente delibera e redatte in conformità agli schemi stessi. Per ciascun valore mobiliare e per ciascun soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate separate comunicazioni.

5. Le comunicazioni possono essere inviate alla Consob anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire alla Consob stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione. Ove la comunicazione sia effettuata a mezzo lettera, sulla relativa busta deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. Analogo riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale del telex o del telefax.

6. Con delibera della Consob potranno essere stabilite speciali modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 che prevedano il ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dati o a supporti magnetici.

7. Le comunicazioni di cui al paragrafo 4 possono essere effettuate, su delega, dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1 che hanno posto in essere le operazioni e che assumono la responsabilità delle relative comunicazioni.

8. Qualora il quantitativo di ciascuna categoria di valori mobiliari di cui al paragrafo 1 complessivamente negoziato in un mese solare dai soggetti ivi indicati ecceda il 25 per cento del quantitativo medio scambiato mensilmente nel semestre precedente nel mercato in cui i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni, i soggetti capigruppo devono informare il pubblico delle operazioni effettuate nel mese stesso. Ai fini del computo del quantitativo dei valori mobiliari negoziati nel mese, non si tiene conto di quelli oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 3 mentre si tiene conto dei titoli compravenduti a premio ancorché la facoltà non sia stata ancora esercitata ovvero il premio sia stato abbandonato.

9. Nel caso di cui al precedente paragrafo, i soggetti capigruppo devono diffondere presso il pubblico, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese in cui si sono verificate le condizioni ivi previste, un comunicato contenente le informazioni di cui allo schema *C* allegato alla presente delibera e redatto in conformità allo schema stesso, con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. Copia del comunicato deve essere inviata, negli stessi termini alla Consob.

10. La presente delibera sarà inviata agli organi locali di borsa, che ne cureranno la diffusione nei modi d'uso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 1993. Dalla stessa data è abrogata la delibera della Consob n. 2681 del 28 gennaio 1987.

Roma, 7 gennaio 1993

Il presidente: BERLANDA

SCHEMA *A*

Alla CONSOB
Via Isonzo 19/E
R O M A

Comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento approvato con delibera N. 5553 del 14 novembre 1991 e della delibera N. 6761 del 7 gennaio 1993.

1.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalita' o denominazione e codice fiscale)	
2.	SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA "a" DEL PARAGRAFO "1" CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE: (denominazione e codice fiscale)	
	OPPURE	
	SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA "b" DEL PARAGRAFO "1" CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE: (denominazione o codice fiscale)	
3.	DESCRIZIONE E CODICE ABI DEL VALORE MOBILIARE	
4.	DATA DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	

5.	OPERAZIONI A TERMINE FISSO O A CONTANTI			
	TIPO OPERAZIONE	QUANTITA'	PREZZO MEDIO PONDERATO	NUMERO OPERAZIONI
	ACQUISTI 1. Sul mercato regolamentato			
	2. Fuori del mercato regolamentato			
	VENDITE 1. Sul mercato regolamentato			
	2. Fuori del mercato regolamentato			

DATA FIRMA

SCHEMA *B*

Alla CONSOB
Via Isonzo 19/E
ROMA

Comunicazione ai sensi dell'art 13, comma 1, del regolamento approvato con delibera N 5553 del 14 novembre 1991 e della delibera N 6761 del 7 gennaio 1993

1.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalita' o denominazione e codice fiscale)	
2.	SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA "a" DEL PARAGRAFO "1" CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE (denominazione e codice fiscale)	
	OPPURE	
	SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA "b" DEL PARAGRAFO "1" CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE (denominazione o codice fiscale)	
3	DESCRIZIONE E CODICE ABI DEL VALORE MOBILIARE	
4.	DATA DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	
5.	OPERAZIONI A PREMIO	

ACQUISTI

TIPO PREMIO	LIQUIDAZIONE CORRENTE				ALTRE LIQUIDAZIONI			
	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO MEDIO PONDERATO	NUMERO OPERAZ	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO MEDIO	NUMERO OPERAZ
DONT								
PUT								
STELLAGE								
STRIP								
STRAP								

VENDITE

TIPO PREMIO	LIQUIDAZIONE CORRENTE				ALTRE LIQUIDAZIONI			
	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO MEDIO PONDERATO	NUMERO OPERAZ	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO MEDIO	NUMERO OPERAZ
DONT								
PUT								
STELLAGE								
STRIP								
STRAP								

DATA FIRMA

SCHEMA C

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 5553 DEL 14 NOVEMBRE 1991.

Il ....(indicare la denominazione del SOGGETTO CAPOGRUPPO).. rende noto che nel mese di .... sono state effettuate dal gruppo ad esso facente capo le seguenti operazioni aventi ad oggetto i valori mobiliari appresso indicati:

TITOLO: Denominazione e codice ABI

A. OPERAZIONI A CONTANTI E A TERMINE FISSO

Tipo di operazione	Quantita' complessivamente trattata	
	sul mercato regolamentato	fuori del mercato regolamentato
ACQUISTI		
VENDITE		

B. OPERAZIONI DI ACQUISTO A PREMIO

Tipo operazioni	Quantita' trattata	Numero operazioni
DONT		
PUT		
ALTRI		

C. OPERAZIONI DI VENDITA A PREMIO

Tipo operazioni	Quantita' trattata	Numero operazioni
DONT		
PUT		
ALTRI		

Data

Firma

93A0706

DELIBERAZIONE 3 febbraio 1993.

Determinazione degli atti e dei documenti nonché dei dati e delle notizie che gli emittenti titoli quotati al mercato ristretto devono trasmettere/comunicare periodicamente alla Consob. (Deliberazione n. 6817).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1987;

Viste le proprie delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808 del 24 luglio 1990, concernenti modificazioni al predetto regolamento, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1987 e n. 182 del 6 agosto 1990;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1991;

Visti in particolare gli articoli 7 e 26 del predetto regolamento, in forza dei quali il bilancio di esercizio corredato dalla relazione degli amministratori e dei sindaci, dagli allegati di cui all'art. 2424 del codice civile, dalla relazione della società di revisione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, oltre ad essere messi a disposizione del pubblico, devono altresì essere fatti pervenire alla Consob;

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del richiamato regolamento n. 233, occorre determinare gli atti e i documenti da trasmettere nonché i dati e le notizie da comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa periodicamente da parte degli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti;

Ritenuto necessario che gli emittenti i titoli ammessi alla negoziazione inviino alla Commissione i verbali assembleari relativi alle deliberazioni riguardanti l'approvazione delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria;

Delibera:

A) È revocata la delibera 4810 del 24 luglio 1990.

B) Gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato l'approvazione delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, il verbale dell'assemblea e le deliberazioni adottate.

C) Ai verbali assembleari, per i quali sia previsto l'obbligo di invio alla Commissione, devono essere allegati, come parte integrante, i seguenti dati e notizie:

1) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

2) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute.

D) Nei verbali assembleari devono essere inserite le seguenti notizie:

1) l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

2) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'esistenza o alla mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse.

E) I verbali assembleari trasmessi alla Consob devono contenere l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

F) Nelle ipotesi di cui agli articoli 2420-*bis*, quarto comma, e 2444, primo comma, del codice civile, deve essere comunicato alla Consob, nello stesso giorno in cui l'attestazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale è stata iscritta presso la cancelleria del tribunale, la data dell'iscrizione, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui è suddiviso.

Qualora la società non sia assoggettata agli obblighi di cui alle predette norme, la medesima comunicazione è dovuta al completamento delle operazioni di aumento del capitale sociale.

G) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, deve essere comunicata alla Consob la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, con l'indicazione, per ogni singolo componente, della data di accettazione della nomina.

Entro dieci giorni dal loro verificarsi, devono essere comunicate alla Consob le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con l'indicazione della data di cessazione della carica e/o di accettazione della nomina, nonché le variazioni intervenute nella carica di direttore generale, ove prevista, e i dati anagrafici relativi ai soggetti considerati.

H) Entro dieci giorni da quello in cui la società è venuta a conoscenza del loro verificarsi, devono essere comunicate alla Consob le variazioni rilevanti intervenute nelle percentuali di partecipazione al capitale da parte degli azionisti, rilevate in base alle risultanze del libro dei soci, alle comunicazioni ricevute, ad esclusione di quelle pervenute ai sensi dell'art. 1/5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e ad altre informazioni a disposizione.

I) Le società strutturate in forma cooperativa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, e con supporto di idonea documentazione, i dati relativi all'anno precedente concernenti i trasferimenti di azioni per i quali il consiglio di amministrazione ha espresso il placet, nonché i casi in cui è stato negato il gradimento, indicando il numero di azioni cui si riferisce il diniego e le motivazioni eventualmente adottate.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 3 febbraio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A0693

DELIBERAZIONE 3 febbraio 1993.

Trasferimento delle posizioni in titoli presso la Monte Titoli S.p.a. facenti capo al dott. Gian Luca Caffarena dalla Monte Titoli S.p.a. in un deposito costituito a nome del consiglio di borsa e affidamento al consiglio medesimo della gestione corrente di dette posizioni. (Deliberazione n. 6820).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Visto il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento urgente n. 8/93 del 2 febbraio 1993, mediante il quale l'agente di cambio dott. Gian Luca Caffarena è stato escluso dai locali delle borse valori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *b)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'esclusione del dott. Gian Luca Caffarena dai locali delle borse valori comporta la sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì, necessario, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui sopra, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli S.p.a. che fanno capo al depositario dott. Gian Luca Caffarena;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello stesso regolamento di attuazione i Comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli S.p.a. depositi in titoli e che, con decreto del Ministro del tesoro del 28 gennaio 1993, è stata stabilita dal 1° febbraio 1993 la data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa, in sostituzione dei comitati direttivi degli agenti di cambio;

Delibera:

Le posizioni in titoli presso la Monte Titoli S.p.a., facenti capo al dott. Gian Luca Caffarena, vengono trasferite, dalla Monte Titoli stessa, in un deposito costituito a nome del consiglio di borsa, che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

Il consiglio di borsa curerà la diffusione della presente delibera nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 3 febbraio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A0707

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 23

Media dei titoli del 4 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,825
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,025
» » » 21- 4-1987/94	92.250
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99.675
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	99.500
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	99.875
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	99.875
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99.575
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99.700
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99.525
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.100
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.125
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99.775
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99.925
» » » 10.25% 1-12-1988/96	100 —
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.350
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100.450
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	99.500
» » » 12.00% 19- 9-1991/97	99.125
» » » 12.00% 20- 1-1992/98	99.375
» » » 12.00% 19- 5-1992/98	99.200
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	98.700
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	98.300
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98.250
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	98.900
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	100.925
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	100
» » » TR 2.5% 1983/93	100.800
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100
» » » » 1- 4-1988/93	100.225
» » » » 1- 5-1988/93	100.525
» » » » 1- 6-1988/93	101.050
» » » » 18- 6-1986/93	100
» » » » 1- 7-1988/93	101.325
» » » » 17- 7-1986/93	100.525
» » » » 1- 8-1988/93	101.100
» » » » 19- 8-1986/93	100.375
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100.800
» » » » 18- 9-1986/93	100.800
» » » » 1-10-1988/93	100.450
» » » » 20-10-1986/93	101.350
» » » » 1-11-1988/93	101 —
» » » » 18-11-1987/93	102.100
» » » » 19-12-1986/93	103,375
» » » » 1- 1-1989/94	101.075
» » » » 1- 2-1989/94	101.050
» » » » 1- 3-1989/94	100.550
» » » » 15- 3-1989/94	100.400
» » » » 1- 4-1989/94	100.050
» » » » 1- 9-1989/94	100 —
» » » » 1-10-1987/94	100.300
» » » » 1-11-1989/94	100
» » » » 1- 1-1990/95	100.500
» » » » 1- 2-1985/95	101.300
» » » » 1- 3-1985/95	98.700
» » » » 1- 3-1990/95	99.550
» » » » 1- 4-1985/95	97.300
» » » » 1- 5-1985/95	96.925
» » » » 1- 5-1990/95	99.275
» » » » 1- 6-1985/95	97.075
» » » » 1- 7-1985/95	97.750
» » » » 1- 7-1990/95	100.050
» » » » 1- 8-1985/95	97.600
» » » » 1- 9-1985/95	97.925
» » » » 1- 9-1990/95	99.350
» » » » 1-10-1985/95	98.550
» » » » 1-10-1990/95	98,150
» » » » 1-11-1985/95	99.675
» » » » 1-11-1990/95	99.400
» » » » 1-12-1985/95	100.850
» » » » 1-12-1990/95	99.725
» » » » 1- 1-1986/96	100.150
» » » » 1- 1-1986/96 II	99.700
» » » » 1- 1-1991/96	99.875
» » » » 1- 2-1986/96	100.725
» » » » 1- 2-1991/96	99.800
» » » » 1- 3-1986/96	98.600
» » » » 1- 4-1986/96	96.475
» » » » 1- 5-1986/96	95.925
» » » » 1- 6-1986/96	96
» » » » 1- 7-1986/96	96.075

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,425
» » » »		1- 9-1986/96	97,000
» » » »		1-10-1986/96	97,950
» » » »		1-11-1986/96	99,250
» » » »		1-12-1986/96	100,975
» » » »		1- 1-1987/97	100,525
» » » »		1- 2-1987/97	99,900
» » » »		18- 2-1987/97	99,275
» » » »		1- 3-1987/97	99,075
» » » »		1- 4-1987/97	96 —
» » » »		1- 5-1987/97	95,550
» » » »		1- 6-1987/97	96 —
» » » »		1- 7-1987/97	96,450
» » » »		1- 8-1987/97	97,100
» » » »		1- 9-1987/97	97,200
» » » »		1- 3-1991/98	97,150
» » » »		1- 4-1991/98	96,225
» » » »		1- 5-1991/98	96,950
» » » »		1- 6-1991/98	97,750
» » » »		1- 7-1991/98	97,950
» » » »		1- 8-1991/98	97,475
» » » »		1- 9-1991/98	97,125
» » » »		1-10-1991/98	96,200
» » » »		1-11-1991/98	96,800
» » » »		1-12-1991/98	97,525
» » » »		1- 1-1992/99	97,700
» »		1- 2-1992/99	97,375
» » » »		1- 3-1992/99	96,975
» » » »		1- 4-1992/99	96,125
» » » »		1- 5-1992/99	96,550
» » » »		1- 6-1992/99	97,325
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850
» » »	12,50%	1-10-1993	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,925
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,700
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,225
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,625
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,150
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,300
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,050
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,075
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,300
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	100,250
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	100 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,575
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	100,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	105,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	105,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,600
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	105,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	110 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	105 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,600
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,200
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,425
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106,200

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M04023

Cambi giornalieri del 9 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 9 febbraio 1993

Dollaro USA	1530,27
ECU	1803,42
Marco tedesco	925,31
Franco francese	273,43
Lira sterlina	2186,76
Fiorino olandese	822,20
Franco belga	44,80
Peseta spagnola	13,016
Corona danese	241,63
Lira irlandese	2251,95
Dracma greca	6,918
Escudo portoghese	10,216
Dollaro canadese	1207,79
Yen giapponese	12,492
Franco svizzero	997,05
Scellino austriaco	131,52
Corona norvegese	218,30
Corona svedese	205,17
Marco finlandese	260,69
Dollaro australiano	1026,05

93A0737

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1993 è stato revocato il decreto ministeriale 22 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 4 del 7 gennaio 1993, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Bernardini Franco alla sede di Firenze

93A0710

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria

sanità pubblica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

etologia

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia

linguistica generale

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia

otorinolaringoiatria;

ginecologia ed ostetricia

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere

lingua e letteratura tedesca

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A0711

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia

microbiologia,

medicina del lavoro

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia

letteratura greca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A0712

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Sermig», in Torino

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1993, registro n 4 Interno, foglio n 301, la «Fondazione Sermig», con sede in Torino, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, composto di sedici articoli, redatto con atto del 4 luglio 1991, numero di repertorio 3863, a rogito del
dott. Alberto Pregno, notaio in Moncalieri

93A0694

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del IV circolo di Biella ad accettare una donazione

Con decreto n 5751/I del 24 novembre 1992 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del IV circolo di Biella è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Konica U-BIX 112 del valore di L. 2 558.500 ed una macchina da scrivere Olivetti ET 2400/17 del valore di L. 1.432 000 per un valore complessivo di L. 3.990 500 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A0696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il dott. Ciro Cozzolino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Automeccanica Sele», con sede in Battipaglia (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 gennaio 1985 in sostituzione del dott. Pasquale Capuano, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il sig. Orlandini Claudio Lido è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ve.Na.Ve. - Cooperativa verniciatori navali Versilia a r.l.», con sede in Viareggio (Lucca), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 agosto 1982 in sostituzione del rag. Mario Coppola, dimissionario.

93A0695

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SELG

Con il decreto ministeriale di seguito elencato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 61/1993 del 5 febbraio 1993

Specialità medicinale: SELG - polvere per la preparazione estemporanea di soluzione per lavaggio gastrointestinale.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede e domicilio in Milano, corso Indipendenza, 6 - cod. fisc. 10168150158.

Produttore:

produzione: Beltapharm S.r.l. nello stabilimento sito Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66;

confezionamento (imbustamento della polvere): Pharcoterm S.r.l., nello stabilimento sito in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 307.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 4 buste da g 70 di polvere per litri 1 di soluzione cadauna: codice: 028877013 (in base 10) 0VK86P (in base 32); classe: *d)*;

2) 16 bustine da g 17,5 di polvere per ml 250 di soluzione cadauna: codice: 028877025 (in base 10) 0VK871 (in base 32); classe: *d)*.

Composizione:

ogni busta da 70 g da sciogliere in un litro di acqua, contiene: componenti attivi: polietilenglicole (PEG) 4000 58,32 g, sodio solfato anidro 5,69 g, sodio bicarbonato 1,69 g, sodio cloruro 1,46 g, potassio cloruro 0,74 g. Eccipienti: sodio ciclammato 0,085 g, acesulfame K 0,070 g, saccarina sodica 0,020 g, aroma naturale 0,700 g, malto destrina 1,225 g.;

ogni bustina da 17,50 g da sciogliere in 250 ml di acqua contiene: componenti attivi: polietilenglicole (PEG) 4000 14,580 g, sodio solfato anidro 1,422 g, sodio bicarbonato 0,422 g, sodio cloruro 0,365 g, potassio cloruro 0,185 g. Eccipienti: sodio ciclammato 0,0210 g, acesulfame K 0,0175 g, saccarina sodica 0,050 g, aroma naturale 0,1750 g, malto destrina 0,310 g.

Indicazioni terapeutiche: SELG è indicato nei casi in cui sia necessario ottenere una completa pulizia dell'intestino prima di eseguire indagini diagnostiche o interventi chirurgici sul colon o sul retto. A dosaggi ridotti il preparato è altresì indicato quale trattamento saltuario della stipsi funzionale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 10 febbraio 1993.

Le confezioni fabbricate come farmaco preconfezionato prodotto industrialmente, prive degli estremi di A.I.C., eventualmente ancora presenti sul mercato possono essere vendute per un periodo di quarantacinque giorni.

93A0728

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta inoltrata ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'area di Castrovillari.

Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, ha deliberato quanto segue:

«Non è accertata la sussistenza, a decorrere dal 1° dicembre 1988 e dal 20 aprile 1990, della crisi occupazionale nell'area di Castrovillari (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della nuova casa circondariale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordianrio o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso».

93A0700

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ha deliberato quanto segue:

1) la società N.C.S. Produzione imbottigliamento S.r.l. ora Terme di Recoaro S.p.a., con sede in Canzo (Como) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone), non può ritenersi successivamente al giugno 1990 in condizione di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge n. 675/77;

2) non è accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società ASA Confezioni S.a.s., con sede e stabilimento di Napoli a decorrere dal 1° luglio 1989;

3) l'impresa Badia S.r.l., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Badia Polesine (Rovigo), non può ritenersi in condizione di crisi aziendale, a decorrere dal 15 aprile 1991.

Avverso tutti i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettiamente, centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi;

4) non è accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Hermalux immobiliare S.p.a., con sede aziendale di Migliarino Pisano, a decorrere dal 1° agosto 1989.

93A0699

Reiezioni di piani presentati da alcune società ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223

Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ai sensi della normativa indicata in epigrafe ha deliberato quanto segue:

1) non è approvato il piano di risanamento a decorrere dal 4 novembre 1991 presentato dalle seguenti società:

FAS S.p.a., con sede in Villa di Serio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobbio e Ponte dell'Olio (Piacenza);

SECMU-FAS S.p.a., con sede e stabilimento di Ponte dell'Olio (Piacenza);

TMA-FAS S.p.a., con sede e stabilimemnto di Acqui Terme (Alessandria);

UTITA FAS, con sede e stabilimento di Este (Padova);

2) non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dalla società Jonny S a s di Oretti Olindo e C, con sede e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 2 novembre 1991

Avverso i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi

93A0701

Pensionamento anticipato dei lavoratori delle miniere ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460.

Il CIPI, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha deliberato l'accertamento, ai sensi dell'art 7, sesto comma, della legge n 221/1990, come modificato dall'art 2-*bis* del decreto-legge n 393/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n 460/1992 l'eccedenza di manodopera presso la società Bariosarda S p a, Nuova mineraria Silius S p a. (già Mineraria Silius S p a), Nuova Solmine S p a, S I M - Società italiana miniere S p a, Talco e grafite Valchisone S p a

L'entità delle eccedenze è determinato per ciascuna impresa, quale pari al numero dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1991, dei requisiti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n 155/1981 citata in premessa ed in forza alle unità indicate nei provvedimenti dell'8 ottobre, 5 novembre e 20 dicembre 1991 richiamati in premessa

Il termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte dei predetti lavoratori eccedentari è fissato al 31 dicembre 1992

Al fine di assicurare il necessario raccordo tra la sede centrale e le sedi provinciali dell'I N P S le imprese interessate dovranno tempestivamente comunicare al predetto Istituto - Direzione generale - Servizio prestazioni A G O - Reparto IV, l'elenco nominativo dei lavoratori eccedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al pensionamento anticipato, le cui domande saranno trasmesse all'I N P S entro dieci giorni dalla sopracitata data del 31 dicembre 1992

È fatto obbligo alle imprese di dare tempestiva comunicazione della presente deliberazione ai lavoratori interessati

93A0698

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale *o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante: «Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n 131 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 17 dicembre 1992).

All'art 46, comma 3, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «3 Le norme dettate dagli articoli 6, *commi* 3, 10, 13 », leggasi «3 Le norme dettate gli articoli 6, *comma* 3, 10, 13 »

93A0702

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 3 0 9 3 *

L. 1.300